

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TOLMEZZO
(Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale)

Giunio F.A. Pedrazzoli

N. 5

Il formatore

IL FORMATORE ALLA PROFESSIONE FORENSE

Introduzione

All'alba di questo millennio il Consiglio Nazionale Forense, avvalendosi del proprio Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale ha pubblicato il quaderno della Rassegna dal titolo "Un modello formativo per l'avvocatura"¹ contenente preziosi suggerimenti su una possibile struttura organizzativa delle scuole forensi e utili indicazioni sulla didattica per la formazione e l'aggiornamento degli avvocati.-

Successivamente il Centro, fedele alle novità introdotte con il 'modello', ha organizzato a scansione regolare, sia in Roma che in altri Fori, numerosi seminari, aperti alla partecipazione degli avvocati e dei praticanti in tirocinio, dedicati alla trattazione e all'approfondimento di tre aree tematiche intimamente connesse al mondo del diritto e, quindi, ritenute "fondamentali nella cultura professionale degli avvocati": l'area del *linguaggio*, l'area dell'*argomentazione* e l'area del *metodo*.-

Tali incontri – di grande interesse per la profondità dei contenuti, per la levatura dei relatori, per l'interesse riscosso, per il numero dei partecipanti e, in due circostanze, anche per l'eccezionalità del confronto tra linguisti, giuristi, filosofi del diritto e avvocati² – sono stati occasioni per focalizzare l'attenzione su che cosa fa in realtà il 'giurista' nell'occuparsi del diritto ed hanno offerto altrettante opportunità per riflettere in chiave critica su come opera in concreto l'avvocato nell'esercizio della sua attività professionale³ -

Il materiale presentato nei seminari, per molti aspetti assolutamente unico, è stato raccolto in una serie di pubblicazioni⁴.-

Sia il 'modello' che i seminari - almeno nelle più volte espresse intenzioni degli ideatori – avevano anche lo scopo di dare una risposta concreta a quello che era

¹ Consiglio Nazionale Forense - Centro per la Formazione e l'Aggiornamento Professionale degli Avvocati, **Un modello formativo per l'avvocatura** in *Rassegna Forense*, Quaderni n. 4, Giuffrè, Milano, 2000.-

² Rispettivamente sul Linguaggio giuridico a Firenze nel 2001 (in collaborazione con l'Accademia della Crusca) e sull' Argomentazione giuridica a Roma nel 2002.-

³ Se non si fosse terrorizzati dal rischio di ostracismo dalla comunità ideale dei filosofi del diritto, alla quale per vocazione e presunzione (non per professione) ci si onora di appartenere (a titolo auto referenziale), si direbbe: *metateoria* della scienza giuridica applicata alla prassi.-

⁴ Consiglio Nazionale Forense - Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati, **Il Linguaggio. La condotta. Il metodo**, *I seminari dell'Avvocatura, Roma febbraio – maggio 2000*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2001; id., **Le strategie della difesa. Argomentazione, comunicazione, tecniche processuali**, *I seminari dell'Avvocatura, Roma ottobre – dicembre 2000*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2002; id. **Diritto e Informatica. L'avvocato di fronte alle tecnologie digitali**, a cura di Alarico Mariani Marini, Giuffrè, Milano, 2002; id. **Corpi e professioni tra passato e futuro** in *Rassegna forense*, Quaderni, n. 7, Giuffrè, Milano, 2002; id. **La lingua, la legge, la professione forense**, a cura di Alarico Mariani Marini, Giuffrè, Milano, 2003; id., **Teoria e tecnica dell'argomentazione giuridica**, a cura di Alarico Mariani Marini, Giuffrè, Milano, 2003; id., **L'avvocato e il processo. Le tecniche della difesa**, a cura di Alarico Mariani Marini e Maurizio Paganelli, Giuffrè, Milano, 2003.- Per indicazioni più specifiche sul materiale bibliografico di lettura e di approfondimento e sui relativi autori v. id. **Linguaggio, argomentazione e metodo nel diritto**, CNF Formazione Avvocati, Roma, 2003; id. **Relazione di un quadriennio (2000 –2003)**, CNF Formazione Avvocati, Roma 2003.-

considerato⁵ uno fra i problemi centrali dell'avvocatura in Europa e, quindi, in Italia: la *formazione alla professione legale e la preparazione dei formatori* per gli avvocati.-

In concomitanza con i seminari, in alcune realtà ordinistiche si sono elaborati ed attuati progetti di formazione in diversa misura compatibili con il 'modello', eterogenei sia per caratteristiche organizzative e di funzionamento che per efficacia ai fini della pratica⁶, la cui idoneità alla *formazione professionalizzante e/o continua dell'avvocatura* nella maggior parte dei casi era tale solo in quanto così dichiarata dai rispettivi (volenterosi) ideatori.-

Alcune di quelle iniziative - non comprese, almeno fino alla fondazione della Scuola Superiore dell'Avvocatura, in una visione strategica della formazione in Italia⁷ - hanno contribuito a creare le condizioni perché, in chi era in possesso di conoscenze, abilità e competenze specifiche in materia, emergessero motivi di perplessità sulla metodica della pianificazione, sulla tecnica della programmazione, sui metodi didattici e, *last but not least*, sulle definizioni e i ruoli della figure soggettive deputate alla formazione.-

E cioè non è certo il meglio di quanto potesse accadere.-

Il formatore: una figura e un ruolo strategici

Un punto dev'essere chiaro, **se la pratica** (di qualità) per la formazione dei laureati in giurisprudenza e la loro tras-formazione in avvocati è il risultato, oltre che del loro impegno e studio personale, anche del concorso dei 'messaggi' professionalizzanti:

- del **formatore interno**, non occasionale, nel contesto dello studio (*dominus, maestro, mentore* o comunque lo si voglia chiamare; altri avvocati dello studio; altri praticanti più anziani; personale);

- del **formatore esterno**, occasionale (e non), nei contesti giudiziari (giudici, difensori avversari, magistrati del pm, consulenti, testimoni, periti, interpreti, personale delle cancellerie delle segreterie, degli uffici notifiche ed esecuzioni, appartenenti alle forze di polizia, ecc.);

- del **formatore esterno**, occasionale, nei contesti extra stragiudiziari (professionisti vari in sede di conciliazione, mediazione, arbitrato, ADR ecc.);

⁵ E che, a distanza di quasi due lustri, resta.-

⁶ Facoltativi/obbligatori; gratuiti/onerosi; annuali/biennali; integrativi/sostitutivi del tirocinio; per l'esame di abilitazione/per la professione.-

⁷ Per un panorama aggiornato dell'attività del CNF in materia di formazione si veda Fondazione del Consiglio Nazionale Forense, **La Scuola Superiore dell'Avvocatura**, Scuola Superiore dell'Avvocatura, Roma, 2009.-

allora la **scuola** (di qualità) deputata all'*integrazione* (di qualità)⁸ della pratica (di qualità) e che, a tal fine, formula il piano dell'offerta formativa (di qualità) 'la fa' anzitutto⁹ il **formatore** che ad essa fa capo, sia esso *docente*: professore universitario, avvocato, magistrato, consulente tecnico, notaio, funzionario della p.a. ecc.; sia esso *tutor*, *esercitatore*, *simulatore*, *facilitatore*, ecc.-

E' il formatore della scuola, infatti, che **propone** quell'**innovazione** maturata nei differenti contesti (legislativo, giurisprudenziale, dottrinale, pratico-giudiziale, pratico-stragiudiziale, tecnico-scientifico, culturale) in cui vive il diritto che fa la vera differenza tra una scuola di qualità e una scuola che tale non è.-

Pertanto il formatore deve avere una collocazione privilegiata nei pensieri di *chiunque* sia chiamato a decidere - e quindi a incidere - in qualsiasi modo sulla formazione permanente (professionalizzante e continua) degli avvocati di oggi e di domani.- E ogni progetto, piano, programma, quantomeno per le parti che riguardano più o meno direttamente quell'**integrazione della pratica**¹⁰ di cui la scuola forense deve essere l'*habitat* non può non appartenere anche a quanti, come i formatori della scuola, devono concorrere in misura decisiva alla fase attuativa.- Così come ogni schema, processo, percorso, iniziativa finalizzati a quella parte della formazione che viene affidata alla scuola e da questa proposta, non può che prendere le mosse dai **formatori**¹¹.-

Le scelte strategiche sulla formazione

Partire dal formatore vuol dire disegnarne un *modello*¹² senza perdere di vista i diversi modi in cui la formazione alla professione legale può avvenire e le diverse figure soggettive che concorrono a darvi attuazione.-

Che è cosa diversa dal proporre una definizione quantomeno nel senso che, per delineare un modello possibile di formatore alla professione forense, è necessario analizzare criticamente l'ordine delle priorità seguito fino ad ora e decidere anzitutto **che tipo di formazione si vuole** per l'avvocato italiano.-

⁸ D.P.R 10 aprile 1990, n.101 – *Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato* – Art. 1 (*Modalità della pratica*) 4. Costituisce *integrazione* della pratica forense, contestuale al suo normale svolgimento...la frequenza di scuole di formazione professionali istituite a norma dell'art. 3.- Art. 3 (*Scuole di formazione*) – 1. I consigli dell'ordine possono istituire scuole di formazione professionale la cui frequenza, ai sensi dell'art. 1, comma 4, *integra* la pratica forense.-

⁹ Anzitutto ma non in via esclusiva: la scuola deve contare infatti su risorse umane preposte alla organizzazione, alla gestione e al controllo della parte amministrativa.-

¹⁰ E, se si vuole, anche la *manutenzione* delle conoscenze, delle abilità e delle competenze per la formazione continua degli avvocati.-

¹¹ Non solo perché, secondo la visione tradizionale della formazione, si tratta dei soggetti attivi dell'offerta formativa cui spetta un ruolo essenziale in uno scenario di alto livello culturale e di significativa portata assiologia, ma anche perché è una istanza compatibile con la visione corretta ed attuale della formazione degli adulti.-

¹² Sui modi di concepire il termine 'modello' E. N. di Robilant, *I modelli nella filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, 1961.-

Per stabilire che tipo di formazione si vuole e che cosa è necessario **per** la formazione prescelta¹³ si deve necessariamente convenire che quella dell'avvocato Italiano deve essere una formazione proiettata verso l'Europa, attenta non solo alla qualità della professione legale (conoscenze, abilità, competenze e loro manutenzione continua) ma anche alla dimensione etico/sociale che ne consacra la assoluta specificità legale e ne definisce ambiti di operatività e responsabilità, a prescindere dai diversi contesti in cui viene esercitata.-

Dopo avere detto qual' è il tipo di formazione per l'avvocato, costruita **sulla base della 'specificità'** e quindi degli elementi che caratterizzano e diversificano la sua dalle altre professioni, si possono determinare anche gli obiettivi intermedi (tappe) dell'azione formativa specifica e, di conserva, scegliere le discipline (giuridiche e extragiuridiche), le risorse (umane e materiali), i tempi, i modi e le tecniche per raggiungerli.-

Insomma, definito lo **scopo/obiettivo della formazione alla professione legale**, si può passare alle fasi successive della progettazione(pianificazione), programmazione ed attuazione di quel processo circolare di insegnamento- apprendimento nel quale si realizza la formazione intesa come **percorso lungo il quale si snoda l'azione formativa**¹⁴.-

Sulle medesime basi è possibile:

- tratteggiare la **figura del formatore** per questo specifico tipo di formazione¹⁵;
- disegnare il **tipo di scuola** destinata alla formazione degli avvocati, nelle caratteristiche statiche (organizzazione) e dinamiche (gestione, controllo);
- stendere il **del piano dell'offerta formativa (POF)**.-

Sullo sfondo della formazione (integrativa), intesa sia come scopo / obiettivo che come percorso di insegnamento / apprendimento del futuro avvocato-persona, si colloca la 'risorsa umana' del formatore-persona chiamato ad interloquire in questa fase cruciale della vita dell'avvocato (e della propria) e, potenzialmente, per l'intero arco di questa.-

¹³ Ciò non è messo in discussione dalle molteplici professionalità in cui si articola il modo di essere dell'avvocatura.- Con il binomio pratica-scuola i tirocinanti devono potersi formare su un comune denominatore di conoscenze, abilità e competenze negli ambiti in cui nasce e vive il diritto (legislativo, giurisprudenziale, dottrinale, pratico-giudiziale e pratico-stragiudiziale) e nelle discipline necessarie allo studio ed alla applicazione del diritto.-

¹⁴ Percorso che si specifica progressivamente dal professionista, al giurista, al giurista – avvocato.-

¹⁵ Ruolo e funzione, profilo professionale (*valutazione per la nomina*); modalità di 'reclutamento' e di formazione permanente (*valutazione per la conferma*); indici di remunerazione, indici di rendimento (*valutazione per la conferma*); indici di gradimento (*valutazione per la conferma*); senso di identità (come professore, come avvocato, come magistrato, come notaio, come funzionario della p.a., come medico legale, come informatico, etc.); sviluppo del senso di appartenenza al *genus* formatori, *species* formatori di avvocati; riconoscimento a livello di aggiornamento professionale (crediti), culturale e sociale.- E questo non in astratto o in modo solo formale, ma anche con interventi concreti, quali il coinvolgimento nella vita della scuola (organizzata, gestita e controllata da avvocati motivati e consapevoli del ruolo che svolgono nell'interesse della giustizia); l'incoraggiamento all'esercizio del diritto-dovere di auto formazione con forme premiali di varia natura; l'attenzione alla sua opinione e collaborazione prima della stesura o della modifica del piano dell'offerta formativa; ed altro ancora.-

Il formatore alla professione forense e la qualità della formazione

Se non che, quando - definita la formazione in generale e disegnati i tratti che caratterizzano la specificità (della professione e quindi) della formazione dell'avvocato; disegnate le caratteristiche della scuola; individuati e determinati gli obiettivi; scelte le discipline (giuridiche ed extragiuridiche), i percorsi, i tempi ed i luoghi, le risorse (umane e materiali), i metodi, gli strumenti, le tecniche didattiche per conseguirli - ci si appresta a costruire un possibile modello di *formatore per avvocati*, ci si accorge che tale locuzione:

- è pressoché priva di significato per la maggior parte di quanti militano nelle cinquanta legioni di abilitati alla professione forense che presidiano il territorio nazionale;

- è motivo di confusione in molti Ordini forensi;

- è oggetto di fraintendimenti anche tra molti dei formatori in attività (docenti e tutors).-

Proprio in ragione di ciò è doveroso dire forte e chiaro che il valore morale, civile, culturale, professionale e deontologico dell'attività con la quale si concorre a formare (i futuri) e ad aggiornare gli (attuali) avvocati non può essere divulgato, sostenuto, apprezzato, promosso nella società, se non viene **anzitutto ri-conosciuto nel suo corretto significato la sua giusta portata** da tutti gli operatori del diritto (i 'giuristi') e, in particolare, e con maggiore convinzione, dai giuristi avvocati e dagli organi, istituzionali ed associativi, che costituiscono l'**Ordine forense**¹⁶.-

Quell'ordine' i cui appartenenti assumono un impegno solenne e, con l'iscrizione in un Albo degli Avvocati, acquistano il diritto-dovere di svolgere un 'ministero'¹⁷ e di far vivere il Dritto indossando la toga della difesa.-

Inoltre ed altrettanto chiaramente è necessario pretendere non solo che i consiglieri degli ordini territoriali accentuino il loro interesse alla formazione, ma anche che i formatori delle scuole dell'avvocatura siano di qualità - non perché professori universitari, avvocati di qualità, magistrati di qualità, notai di qualità, funzionari della p.a., etc. di qualità (cosa peraltro non sempre scontata), ma - **in quanto formatori di qualità**.-

La qualifica di formatore, infatti (aggiunga o meno qualcosa al merito accademico, professionale, giudiziario, notarile, dirigenziale, ecc.), sottolinea comunque e sempre la presenza, in capo al soggetto che se ne fregia, della **capacità specifica di formare**; dice che chi se ne fregia sa...formare.-

Che è cosa ben più complessa della capacità di insegnare agli studenti delle scuole e delle università, ai tirocinanti delle scuole forensi e agli avvocati dei corsi di aggiornamento, in-formandoli sulle novità legislative, giurisprudenziali e dottrinali.-

¹⁶ V. Progetto di riforma della disciplina della professione forense.-

¹⁷ Terminologia superata? Non so.- Ma l'altezza della funzione (e del suo *mistero*) resta.-

Il formatore alla professione forense

Per essere 'di qualità in quanto tali' i formatori devono a loro volta essere formati e capaci di formarsi alla 'qualità della formazione' o alla 'formazione di qualità', che ha in comune con la qualità della loro professione il fatto di considerare sempre la **qualità come obiettivo** della formazione e della professione rispettivamente.-

E per essere formati e capaci di formarsi alla 'qualità della formazione' o alla 'formazione di qualità'¹⁸ **tutti i formatori**, operativi o potenziali, hanno il dovere¹⁹ di porsi in ascolto dei professionisti della **formazione di qualità**²⁰, e cioè di quanti sanno 'creare' *formatori* tras-formando il professionista, non importa di quale scienza o area disciplinare²¹, da semplice in-formatore di qualità a formatore di qualità per avvocati di qualità.-

Pertanto, gli organismi istituzionali ed associativi dell'avvocatura, sempre sensibili in punto **specificità della professione forense** e quindi all'unisono contrari all'idea di disciplinarla alla stregua di ogni altra professione intellettuale, non possono non tenere presente:

- che la specificità della professione di avvocato si riflette sulla **specificità della formazione**, intesa sia come *scopo/obbiettivo* dell'azione formativa, sia come insieme di metodi, processi e quindi come *percorso/processo* per il raggiungimento di quello scopo;

- che la specificità della professione di avvocato non può non riflettersi sulla **specificità della vocazione** dei formatori **alla formazione**;

- che sia la specificità della formazione (scopo e percorso) sia la specificità della vocazione dei formatori alla formazione sono orientate a **soggetti che con i formatori condividono il fenomeno formativo**, svolgendovi comunque un ruolo attivo e, quindi, vivendolo: i praticanti e gli avvocati²²;

- che i formatori, i laureati in tirocinio e gli avvocati in aggiornamento sono **soggetti adulti** ;

¹⁸ E di fare le necessarie verifiche.-

¹⁹ Il condizionale non è d'obbligo, anche se il senso di tale dovere è difficilmente riscontrabile nei giuristi italiani.- Tant'è che pochi andremo in Paradiso.-

²⁰ Formazione e qualità: condizioni necessarie ma non sufficienti per l'esercizio della professione.- Per questo la formazione continua rende superfluo il controllo della qualità.-

²¹ Quindi anche il giurista (teorico o pratico che sia).- Che è tutto dire. –

²² Anche quando si limitano presenziare all'evento, grazie al *feedback*.-

- che di conseguenza sono necessari specifici **per-corsi di formazione per formatori** affinché questi acquisiscano la capacità di formare quelle categorie di professionisti adulti costituite dai praticanti e dagli avvocati;²³

- che il compito di formare i formatori (che il C.N.F si è assunto a livello nazionale creando prima il Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale e successivamente la Scuola Superiore dell'Avvocatura) appartiene, in ambito territoriale, anche **agli Ordini**²⁴ .-

Tutto ciò si spera possa essere conseguito in tempi ragionevoli²⁵.

La formazione vera dei formatori veri

Ma bisogna volerlo.-

E per volerlo è necessario essere liberi da ogni altro interesse che quello dell'avvocatura (che non è la magistratura, né l'università, con le quali ci si deve sempre confrontare, ma senza servilismo né subordinazione) e, da avvocati, liberi *anche* in questo senso, impegnarsi ed operare per individuare obiettivi, tempi, luoghi, mezzi, risorse (umane e materiali), metodi didattici per la formazione dei formatori e riversare il tutto in un **piano nazionale di formazione**, che poi non dovrebbe essere altro che un settore del più vasto piano nazionale per la formazione dell'avvocatura²⁶.-

²³ Non semplici incontri o seminari di poche ore, ma serie di incontri programmati, con regolari iscrizioni, frequenza obbligatoria, prove di attitudine e valutazioni finali.-

²⁴ E, quindi, anche alle Scuole forensi e alle Fondazioni che ne sono l'emanazione.-

²⁵ Abbandonando la logica dei centri di potere incardinati alla parola 'formazione'; mandando a casa chi cura gli orticelli (scuole e corsi) in cui crescono prodotti (contenuti giuridici) destinati a riempire il ventre (superare gli esami o acquisire crediti), ma privi di significato per la formazione dell'avvocatura; purgando (purificando?) la visione mercantile della formazione, che ha già trasformato l'obbligatorietà dell'aggiornamento nel più grosso *business* che potesse capitare a molti docenti universitari.- Alcuni di costoro, prima di occuparsi di 'formazione' (*recte*: in-formazione) degli avvocati, dovrebbero anzitutto (imparare ad) insegnare in modo decente le loro materie e (cercare di) impedire, nei limiti delle loro possibilità, che giungano alla pratica forense laureati che, oltre a non avere neppure ombra di che cosa sia il diritto - e fin qui nulla di grave, visto che pochi lo sanno e pochissimi tra gli accademici puri - non parlano e non scrivono l'italiano, benché nati e vissuti senza soluzioni di continuità sul territorio della Repubblica ed espertissimi di *internet*.-

²⁶ Potenziali ambiti di operatività della Scuola in termini di: **a) CONCORSO**

- ALLA **FORMAZIONE GENERALE NEGLI ISTITUTI SUPERIORI**: - come INTEGRAZIONE DELLA CONOSCENZA delle materie *curricolari*: educazione alla legalità - come INFORMAZIONE e ORIENTAMENTO per la scelta della facoltà;

- ALLA **FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (iniziale ed avanzata) ALL'UNIVERSITA'**: - come INTEGRAZIONE DELLA (IN)FORMAZIONE nelle discipline giuridiche ed extragiuridiche (informatica, lingua straniera, deontologia) - come ORIENTAMENTO per la scelta della professione *post lauream*;

- ALLA **FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE (iniziale ed avanzata)**: - come INTEGRAZIONE DEL TIROCINIO dei laureati in giurisprudenza iscritti nei registri dei praticanti - come INTEGRAZIONE DELLA PREPARAZIONE alle difese a carico dello stato - come INTEGRAZIONE DELLA FORMAZIONE dei dipendenti del settore pubblico o privato;

Non con atti dal contenuto più o meno programmatico, che *quindi si spera* di realizzare in futuro, ma con fatti: cercando, individuando, determinando nelle loro caratteristiche, valutando gli **obbiettivi**; sottoponendoli ad un procedimento di falsificazione rigoroso, alla luce di tempi, luoghi, mezzi, risorse (umane e materiali), destinatari; prendendo quelli che escono indenni dalla verifica - e che, quindi, possono essere ragionevolmente considerati **raggiungibili, utili e misurabili** - e designandoli **tra gli obbiettivi primari** della formazione dell'avvocatura; riempiendo di significato, con il comportamento, le dichiarazioni di intenti e gli atti ufficiali di tutte le istituzioni finalizzate alla formazione degli avvocati, a qualsiasi 'livello' queste operino.-

Prima si fa, si prova, si corregge; poi si descrive²⁷.-

Nel 2004 sarebbe bastato un mese.-

Adesso nessuno può dire quanto tempo ci vorrà²⁸.-

Le linee guida sulla figura del formatore

Sulla base di queste premesse, le pagine che seguono intendono occuparsi delle figure soggettive chiamate alla formazione (professionalizzante e continua) dell'avvocatura e vogliono proporsi come stimolo a comprendere ciò che la classe forense del 2010 e ss. più o meno consapevolmente potrà richiedere a tali figure.-

Nel delineare – con quanta chiarezza giudicherà il lettore – alcuni tratti essenziali che dovrebbero caratterizzare la figura del formatore della scuola forense, esse si propongono, da un lato come un invito a coloro che attualmente svolgono il ruolo di docente-formatore e agli altri soggetti della **comunità formante** della scuola forense (i *tutors*, gli esercitatori, i simulatori, i facilitatori, ecc.); dall'altro come una provocazione a quanti si dedicano e vogliono dedicarsi in futuro alla formazione degli avvocati a confrontarsi sul tema della **professionalità formante** e, quindi, della loro stessa professionalità.-

- ALLA **FORMAZIONE CONTINUA (generale)** - come INTEGRAZIONE o SOSTITUZIONE di eventi formativi programmati per gli iscritti negli albi e nei registri (abilitati al patrocinio) - come INTEGRAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO dei dipendenti del settore pubblico o privato;

- ALLA **FORMAZIONE CONTINUA (speciale)**: - come INTEGRAZIONE o SOSTITUZIONE di eventi formativi programmati per gli iscritti negli albi e per professionisti di altre categorie (mediazione familiare, amministrazione di sostegno, esecuzioni, CT preventiva, conciliazioni, mezzi di ADR in genere) - come INTEGRAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO SPECIALIZZANTE dei FORMATORI e dei dipendenti del settore pubblico o privato; come

b) FORMAZIONE DEI FORMATORI: - interni (*domini*) ed esterni (*docenti, tutors, esercitatori, simulatori, facilitatori, ecc.*).-

²⁷ **rem tene, verba sequuntur** Naturalmente in senso diverso da quello che vi attribuisce la teoria dell'argomentazione, per la quale, quando si 'possiede' la conoscenza di qualsiasi cosa, le parole giuste per descriverla vengono in modo naturale, senza necessità che le si cerchi.-

²⁸ In compenso, in attesa della nuova disciplina legislativa della professione, la Scuola Superiore dell'Avvocatura, oltre ad organizzare seminari, incontri e convegni, ha pubblicato le Linee Guida per la formazione iniziale dell'avvocato, ha istituito il Coordinamento Centrale delle scuole forensi ed ha promosso seminari per i docenti delle scuole forensi.- Se ne parlerà in altra sede.-

L'attenzione al formatore per le scuole (e per i corsi di aggiornamento) e, quindi, la scelta di dedicargli le riflessioni che seguono è dettata dal fatto che egli è la **risorsa umana** più importante di ogni scuola (e non solo forense).-

Infatti il formatore come pochi altri ha il privilegio (e la responsabilità) di scrivere non su materia inerte come questo foglio, ma nelle menti e, perché no, nello spirito di persone alle quali la legge attribuisce il potere di difendere i diritti fondamentali di altri esseri umani da ogni sopruso e contro ogni potere.- Nessuno escluso.-

Che non è poco.-²⁹

La figura del formatore rappresenta quindi un aspetto cruciale e insieme indispensabile per la riuscita del compito che la scuola per la formazione degli avvocati assume nel contesto della **formazione permanente** dell' avvocatura.-³⁰

Riprendendo in sintesi quanto si è detto in modo più sistematico ed approfondito nei capitoli dedicati alla scuola di formazione³¹, la prospettiva nella quale queste riflessioni intendono collocarsi è quella della **qualità della scuola** e dunque quell'ottica particolare dalla quale è possibile osservarla nelle sue caratteristiche qualitative riferite sia al modo di essere che di operare³².-

La qualità è il risultato di una valutazione.-

In quanto giudizio sulla scuola dell'avvocatura, la qualità può essere apprezzata (non misurata) essenzialmente sulla base di due ordini di fattori.-

Il primo è rappresentato dalle caratteristiche funzionali della scuola percepibili dal suo interno.-

Da questo limitato punto di vista, la qualità della scuola si pesa sulla capacità:

- di offrire **formazione** ai praticanti (e aggiornamento agli avvocati);
- di creare e conservare le condizioni perché coloro che si formano (praticanti), che formano (formatori) e che eventualmente si aggiornano (praticanti abilitati, avvocati) possano, se la materia lo consente e se lo vogliono, agire **in gruppo**;
- di operare in modo che le differenti figure soggettive del processo formativo condividano il **principio della corresponsabilità** nella formazione;

²⁹ Il CNF, i COA e gli enti più o meno esponenziali che a vario titolo si occupano della classe forense hanno alcune possibilità di utilizzare queste riflessioni: cestinare; ignorarle; distribuirle ai praticanti e/o agli avvocati; leggerle e commentarle in un incontro all'inizio dell'anno accademico delle scuole; destinarle a tema di riflessione per un seminario distrettuale o interdistrettuale ovvero a momento di aggiornamento organizzato, promosso o patrocinato da una associazione (OUA, AIGA, ANF, Unioni delle varie Camere), ecc.-

³⁰ Della quale gli organi istituzionali, centrali e periferici, rispettivamente la Scuola Superiore dell'Avvocatura e le Scuole forensi (degli Ordini e delle Fondazioni), hanno la responsabilità.-

³¹ V. il nostro Introduzione alla professione forense.- La formazione. I luoghi. (Ubi? Where?). Ordine degli Avvocati di Tolmezzo, 2009.-

³² Dal punto di vista statico: organizzazione, mezzi, risorse finanziarie ed umane; dal punto di vista dinamico: gestione della struttura, del funzionamento, dei contenuti; risultati e controllo.-

- di non frapporte ostacoli perché l'offerta formativa e le figure soggettive coinvolte possano migliorare, consolidarsi, stare al passo con le esigenze sempre nuove della professione, in una **logica di continuità** e con l' **obbiettivo di contribuire al sistema formativo** generale del *genus* giuristi, *species* avvocati.-

Il secondo ordine di fattori ai quali fare riferimento per verificare la qualità della scuola dell'avvocatura è rappresentato da ciò che *si può cogliere dall'esterno* guardando gli effetti.-

Da questo punto di vista, la qualità della scuola si pesa sulla **qualità dei risultati** che essa consegue in rapporto agli obbiettivi e alla *mission*³³.-

Il contesto situazionale di riferimento

A questo punto è da dire che la riflessione sulla **identità** professionale e sui **requisiti** che il formatore alla professione forense deve possedere risponde, oltre che al bisogno di inquadrarne la figura, anche ad una ulteriore duplice istanza.-

Da un lato infatti essa mette a disposizione dei formatori (attuali e futuri) un quadro sintetico ma per quanto possibile completo delle aspettative che prima o poi l'istituzione scolastica per la professione forense potrebbe avere nei loro confronti; dall'altro essa fornisce a coloro che sono e saranno preposti all'organizzazione, alla gestione, al controllo ed alla valutazione della scuola (CDO, CDA, Consiglieri delegati, ecc.) alcuni suggerimenti per la selezione, la formazione e la valorizzazione di quanti intendono apportare anche il loro contributo di conoscenza, abilità e competenza alla fase della costruzione delle offerte formative per l'avvocatura.-

E' pertanto ragionevole domandarsi, a questo punto, in quale contesto si colloca l'azione dei formatori e, quindi, quali sono gli elementi principali che caratterizzano in generale la **situazione attuale delle scuole** nelle quali essi operano.-

Riprendendo anche qui quanto si è detto in modo più analitico nei capitoli dedicati alla scuola di formazione, il quadro che ne risulta sembra essere, in sintesi, il seguente.-

Nei confronti del giovane **praticante**, cresciuto in un contesto socioculturale frammentario e disorientante e sempre più spesso privo della necessaria attenzione da parte di un *dominus* con un adeguato bagaglio di esperienza professionale, il **progetto formativo** della scuola³⁴ si realizza in modo efficace non solo attraverso **proposte originali** di (integrazione della) formazione, ma con l'**esempio** 'anche' degli avvocati che

³³ La scuola di formazione (che ha obbiettivi formativi di qualità e formatori di qualità) non è la scuola di preparazione agli esami (che ha obbiettivi in-formativi di qualità e in-formatori di qualità).- Superare gli esami non vuol dire essere avvocati di qualità (scopo fondamentale della formazione), ma essere studenti di qualità.- Per questo una scuola di preparazione agli esami, anche la migliore che propone i più sofisticati metodi per la redazione 'giusta' degli elaborati, è fuori da ogni valutazione quando si parla di *qualità della formazione*.-

³⁴ Che è l' *idea* della quale il **POF** (piano dell'offerta formativa) è la parte progettuale e la **PROF** (programmazione dell'offerta formativa) è la parte esecutiva -

nella scuola operano come formatori e che, oggi più che mai, sono chiamati a porsi come modelli di professionalità e deontologia.-

Il praticante inoltre si pone di fronte al *sapere* in modo non univoco: da un lato è sempre meno disponibile agli approcci meramente teorici e manifesta maggiore apertura verso forme di insegnamento/apprendimento collegate ad esperienze pratiche, autentiche e coinvolgenti; dall'altro, pressato dalla necessità di superare "comunque" l'esame di abilitazione così come attualmente strutturato, affida la preparazione prevalentemente alla teoria e, a tal fine, adotta metodi di preparazione che poco hanno a che vedere con l'effettivo esercizio della pratica professionale.-

Il **docente** della scuola dell'avvocatura manifesta cambiamenti significativi: sia pure con qualche tentennamento iniziale, la figura del docente semplice 'relatore' ha cominciato ad entrare in crisi e manifesta la tendenza a rientrare progressivamente nel suo *habitat* naturale: i *meeting* di carattere in-formativo.- Parallelamente, si sta sorgendo un *tertium genus* di docente, caratterizzato dal fatto di operare la trasmissione del sapere con strumenti, metodiche e approcci comunicativi non tradizionali.-

L'**insegnamento/apprendimento** di qualsiasi disciplina giuridica richiede sempre più frequenti collegamenti con altre discipline giuridiche.- Da ciò emerge la sempre più sentita necessità di conoscere materie e di possedere abilità extra giuridiche (informatica, lingua straniera, scienze economiche, bancarie ed attuariali, ecc.) di carattere 'trasversale'.-

L'**offerta formativa** della scuola, da un lato coinvolge con sempre maggiore frequenza docenti che non provengono dall'università, dall'avvoca-

tura o dalla magistratura, ma da altri contesti (funzionari della p.a., notai, *managers*, personale dirigente/direttivo dei corpi di polizia, medici legali, psicologi di varia specializzazione, linguisti, ecc.); dall'altro si apre a nuovi orizzonti, integrandosi e coordinandosi con l'offerta formativa di altre realtà professionali (medici legali, commercialisti, notai, psicologi, ecc.).-

Altre questioni e nodi problematici

Sempre a proposito del contesto in cui si colloca l'azione dei formatori si osserva che, parallelamente a quanto appena accennato, cresce la frequenza dei casi in cui i responsabili della organizzazione, gestione e controllo delle scuole si interrogano sui **criteri di valutazione dei formatori** (in una logica di compatibilità con una corretta concezione della formazione e con le responsabilità che in tal senso si assume la scuola); sui criteri di valutazione **dei praticanti** (in un'ottica di vocazione all'impegno, allo studio e all'etica specifica della professione di avvocato); sui criteri di valutazione **dei crediti** della formazione continua; sui **momenti** in cui è necessario o opportuno operare tali valutazioni.-

Tralasciando il tema dei crediti della formazione continua, al quale sono state dedicate autonome riflessioni³⁵, è intuitivo che, in un'ottica gestionale della scuola che preveda in qualche modo una attività di 'valutazione', il **profilo del formatore** da prendere come termine di paragone non possa essere disegnato sulla base di un procedimento di mera astrazione, ma vada **delineato in concreto**, tenendo conto dello specifico contesto in cui lo stesso opera e sul quale incide, nonché del rapporto necessario con le altre figure soggettive che costituiscono la comunità formante.-

E in tale operazione non si dovrebbe perdere di vista il fatto che il ruolo dei formatori chiamati ad operare nelle scuole forensi può essere condizionato, anche in modo significativo, da **altre questioni o nodi problematici**.-

Senza alcuna pretesa di esaurire le possibili criticità, le più ricorrenti situazioni di carattere pratico/contingente, ma non per questo meno importanti, alle quali si dovrebbe porre attenzione sono essenzialmente **quattro**:

- la ridotta possibilità di reperire formatori- docenti *non solo* disponibili *ma anche e soprattutto* 'adatti' ad operare in una scuola di formazione per avvocati: ciò ingenera difficoltà nel garantire l'autentica ispirazione formativa dell'istituzione scolastica forense ed il pericolo che questa (permanga o) regredisca a scuola di preparazione per gli esami;

- i tempi molto rapidi che a volte si impongono nel reperimento dei formatori-docenti e nel perfezionamento degli accordi, con la conseguente difficoltà di costruire con il loro apporto il POF e il PrOF ovvero di approfondirne in modo sufficiente la conoscenza e gli obiettivi della scuola ai vari livelli;

- la scarsità di risorse economiche necessarie per la creazione di un corpo di formatori adeguato ai motivi ispiratori della scuola forense;

- il rischio del venir meno dei motivi ideali enunciati nel preambolo al Codice di Deontologia degli Avvocati Europei, nel Preambolo al CDF in vigore e nella Dichiarazione con la quale si è conclusa la Conferenza di Roma sulla formazione dell'avvocato in Europa³⁶, che devono essere alla base dell'impegno degli operatori delle scuole di formazione e da questi integralmente condivisi.-

Come si vede, la situazione è piuttosto complessa.-

³⁵ V. il nostro Introduzione alla professione forense.- La formazione. Le persone.(Quis?Who?). Ordine degli Avvocati di Tolmezzo, 2009.-

³⁶ Il preambolo al CD degli Avvocati Europei approvato dal CCBE il 28.10.1988 afferma, tra l'altro, che il suo ruolo impone all'avvocato doveri ed obblighi nei confronti della società "*per la quale una professione liberale e indipendente, legata al rispetto delle regole che essa stessa si è data, è un mezzo essenziale per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo nei confronti dello Stato e degli altri poteri*".- Il Preambolo al CDF vigente si esprime nei seguenti termini: "*L'avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia.- Nell'esercizio della sua funzione, l'avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell'Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l'invulnerabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio*".- Per la Conferenza di Roma, v. *La formazione dell'Avvocato in Europa*, CNF, Roma, 2009.-

Il formatore per la scuola forense

Il formatore svolge il suo ruolo all'interno di qualsiasi tipo di scuola sapendo di essere chiamato a mostrare la sua professionalità proprio mentre offre questo servizio.- Dalla propria capacità di formare egli dovrebbe trarre elementi di ispirazione per caratterizzare il proprio modo di operare.-

In linea di principio, tutto ciò che si può dire a proposito del formatore in genere³⁷ lo si può ripetere a proposito del **formatore della scuola forense**.-

D'altra parte, per la particolare categoria di formatori alla quale, come si vedrà tra breve, sono dedicate queste considerazioni, è lecito ipotizzare che nella scuola di formazione per avvocati essi vivano una specifica vocazione personale ed una altrettanto specifica partecipazione alla 'missione' dell'avvocatura.-

Per una migliore contestualizzazione della riflessione, se si vuole definire correttamente l'identità del formatore della scuola di formazione per l'avvocatura, si devono tenere presenti i tratti fondamentali che caratterizzano l'istituzione all'interno della quale questa figura soggettiva viene chiamata ad operare: una scuola che si distingue appunto per essere destinata alla formazione di avvocati.-

In questa prospettiva, e limitando l'analisi alla figura del **formatore docente**³⁸, si possono richiamare tre elementi distintivi, che ne qualificano - intrecciandosi tra loro - la fisionomia peculiare e che, a prescindere dall'età anagrafica, ne fanno una persona impegnata in un processo di crescita e maturazione umana e professionale.-

Il formatore docente della scuola forense, oltre a possedere le **competenze generali del formatore 'generico'**, presenta le seguenti caratteristiche specifiche, peculiari del formatore di avvocati:

- è un formatore con due professionalità: nella propria disciplina (giuridica o extragiuridica) e nella formazione;

- è un formatore 'giurista', 'medico legale', 'psicologo', 'informatico', 'linguista', ecc. e per tutto ciò che di tali discipline concorre all'applicazione del diritto;

- è un formatore mediatore di uno specifico Piano nazionale di formazione dell'avvocatura, recepito nelle sue linee fondamentali in uno specifico Piano dell'Offerta Formativa e in una Programmazione dell'offerta formativa per l'attuazione concreta del POF.-

³⁷ E come, del resto, sembra anche richiesto dai cambiamenti sociali e culturali intervenuti negli ultimi decenni, che domandano a tutti i formatori il recupero e la promozione di valori e di diritti umani autentici, per far fronte alle crisi di senso della nostra civiltà.-

³⁸ Alle altre figure di formatore della scuola ed in particolare al *tutor* per (o alla) formazione nelle sue diverse specializzazioni sono stati dedicati altri capitoli.- Così come altri contributi esaminano le figure del formatore "interno" (non occasionale) e degli altri formatori "esterni" (occasional).- V. il nostro *Introduzione alla professione forense. La formazione. Le persone. (Quis?Who?)*. Ordine degli Avvocati di Tolmezzo, 2009.-

Questi tratti, che ci si accinge ad illustrare, devono essere sempre tutti presenti, anche se in proporzione diversa da persona a persona, nel formatore docente della scuola forense.-

La loro distinzione intende evidenziare quanto di specifico vi è in ciascuno, mentre la sequenza di presentazione vuole rappresentare la traiettoria ideale del continuo e sempre maggiore perfezionamento, umano e professionale, di chi è chiamato a formare insegnando e a insegnare formando.-

Il formatore-docente per la scuola forense come uno dei professionisti della formazione

Da coloro che sono chiamati a formare insegnando e a insegnare formando in una scuola di formazione per la professione forense si deve pretendere il possesso del fondamentale **requisito di base del ruolo docente**: effettiva competenza professionale accompagnata da specifiche attitudini personali, affinata nel percorso **di formazione alla formazione**.-

Tale competenza professionale comporta, tra l'altro:

- una elevata (adeguata) conoscenza dei contenuti e dei metodi d'insegnamento;
- l'apertura all'innovazione e all'aggiornamento;
- il riferimento ad una teoria della conoscenza aperta ad una visione antropologica ispirata ad un umanesimo integrale;
- la consapevolezza della natura e del valore del rapporto formativo, nonché la disponibilità e la sensibilità nel praticarlo con ciascun 'formando' in una prospettiva personalizzata;
- la capacità di lavoro di squadra (gruppo, *staff*, *team*);
- il possesso di *doti relazionali e comunicative*;
- la coscienza e il rispetto di una corretta *deontologia professionale* insieme ad una *effettiva onestà intellettuale*;
- il rispetto della persona del 'formando', del suo cammino di ricerca e della sua libertà, pur nel contesto di un confronto aperto e sereno;
- la sensibilità alle dinamiche dell'attuale contesto socio-culturale;
- il rafforzamento della natura della scuola di formazione e delle relazioni che vi si instaurano;
- la valorizzazione della dimensione etica della cultura *anche* giuridica.-

Se la risorsa formativa più importante della scuola è rappresentata dalla persona stessa del formatore-docente, sembra corretto che egli in prima persona viva e faccia suoi gli atteggiamenti e i valori da promuovere nel praticante, dal momento che l'esempio costituisce uno dei fattori più importanti nella crescita dei giovani professionisti.-

Il formatore-docente per la scuola forense come educatore giuridico

Un secondo tratto che qualifica l'identità del formatore-docente della scuola forense è dato dal fatto che egli è chiamato ad insegnare in una scuola che, per sua natura, pur non potendo richiamarsi ad una tradizione educativa - formativa particolare (e si potrebbe dire proprio per questo motivo), si identifica con una visione deontologicamente orientata della professione, della persona, della vita e della realtà.-

Di ciò il formatore chiamato ad insegnare nella scuola forense deve fare tesoro, per coltivare la sua capacità formativa e per far fronte alle derive riduzionistiche (tecnicismo, relativismo, nichilismo) che non mancano di far sentire il loro peso anche sulla *andragogia*, sulla *heutagogia* e sulle scienze della formazione degli adulti.-

A questo proposito ci si limita a richiamare sinteticamente l'attenzione sulla necessità di condividere alcuni punti di riferimento essenziali, quali:

- la concezione dell'essere umano come persona che è al di sopra di ogni realtà naturale e di ogni condizione socialmente o storicamente determinata e il rifiuto di ogni visione dell'uomo di stampo individualistico;

- la concezione della formazione come esercizio di libertà, che mette in guardia dal ridurre il processo formativo a mero "addestramento" e fa perno invece sul "risveglio" e sull'iniziativa intellettuale della persona, per promuoverla e per salvaguardarla in base al principio di sussidiarietà;

- il perseguimento di un umanesimo integrale come fine proprio e specifico della formazione, comprensivo di ogni sua dimensione (quella civile e politica non meno di quella giuridica e deontologica), nell'ottica di una laicità correttamente intesa;

- il riconoscimento della legittima autonomia e del valore del sapere scientifico, inscritto nell'orizzonte della piena razionalità e dell'autentica dignità dell'uomo;

- la convinzione che la persona umana è *formabile* per tutto l'arco della vita;

- la ferma speranza nella capacità umana di bene e la conseguente fiducia nelle effettive potenzialità dell'azione formativa.-

I formatore-docente per la scuola forense come mediatore di uno specifico progetto formativo

Il formatore della scuola forense è un 'educatore' laico chiamato ad esercitare il suo servizio all' interno di una scuola che, in quanto destinata all' avvocatura, si caratterizza per una particolare visione della formazione.-

A partire dalla specificità di tale formazione e di quanto in funzione di questa viene progettato/pianificato e programmato è doveroso richiamare l'attenzione su altri requisiti che concorrono a definire l'identità del formatore della scuola forense e che si possono così individuare:

- la conoscenza dei e l'adesione ai contenuti fondamentali della *deontologia forense* nelle sue diverse espressioni (internazionale, europea, nazionale: generale e delle camere penali, anche per le indagini difensive);

- uno *stile di vita* coerente con tali contenuti;

- la conoscenza dei tratti che definiscono l'identità della scuola forense

- la disponibilità e la capacità di elaborare una proposta formativa originale e coerente con il progetto formativo nazionale e dell'istituzione in cui è chiamato ad operare.-

Su quest'ultimo punto, decisamente cruciale per la salvaguardia dell'identità della scuola forense, occorre soffermarsi brevemente, per chiedersi in che cosa possa consistere la differenza tra l'insegnamento impartito dalla scuola forense e quello svolto in altre realtà che asseritamente perseguono scopi analoghi.-

Una risposta potrebbe essere data dal fatto che un formatore di avvocati è, da una parte, chiamato a proporre i contenuti culturali e le attività formative che un determinato tipo di scuola deve offrire; dall'altra, egli propone questi contenuti rifacendosi costantemente ad una filosofia della formazione forense, cioè ad una visione particolare della persona, della vita e della realtà in genere (*weltanschauung*).-

Se è facile immaginare tale condizione nel caso delle discipline giuridiche, occorre ricordare che anche l'ambito scientifico-tecnologico, presente nei programmi di formazione degli avvocati, non è meno ricco di occasioni in cui possa emergere la differenza specifica costituita dalla disposizione complessiva del formatore-docente verso il sapere, la cultura e le rispettive metodologie. -

Un'altra risposta potrebbe risiedere nella valenza critica che la proposta culturale di una scuola di formazione dell'avvocatura deve offrire rispetto all'insegnamento che a volte viene svolto in altre scuole.- In questa prospettiva, il formatore della scuola risulterà intellettualmente onesto ed equilibrato, perché attento anche a quegli aspetti della realtà che, per diversi motivi, possono spesso essere sottovalutati, trascurati o perfino "rimossi" dalle opzioni culturali, didattiche e mercantili presenti nelle scuole non forensi.-

In definitiva si vuole il formatore della scuola forense come soggetto che sappia essere interlocutore preparato, capace di suscitare e orientare le energie migliori verso una **positiva costruzione della professione forense**, basata su una formazione moderna, integrale e continua, aperta all'orizzonte dell'Europa e permeata di quanto di più nobile esiste nella tradizione del Foro italiano.-

Conclusione

Parlare della formazione degli avvocati e della scuola forense senza prima avere studiato le tematiche fondamentali che riguardano la figura del formatore ed affrontato e risolto i problemi, sia di ordine generale che di carattere più specifico, che pone la figura specifica del formatore forense³⁹ è pericoloso.-

E' un po' come volersi occupare della formazione dell'artista e della scuola d'arte⁴⁰ a ciò destinata senza prendere in considerazione il 'Maestro'.-

³⁹ Si vedano in *Appendice* le figure soggettive che rientrano nel modello 'formatore'.-

⁴⁰ 'Artista' ed 'arte' nel significato più ampio e comprensivo.-

LE FIGURE SOGGETTIVE DELLA FORMAZIONE

IL FORMATORE PER IL GIURISTA

IL FORMATORE PER L'AVVOCATO – Il 'modello formativo' e le diverse professionalità sottese.-

IL FORMATORE "INTERNO" il formatore non occasionale (istituzionale: *dominus, magister, mentor, master*) interno (di studio) e esterno (di udienza): **sempre presente nella vera pratica**

IL FORMATORE "ESTERNO" il formatore occasionale dell'udienza: il giudice, i difensori delle parti, in penale: il PM e i difensori dell'imputato, della PC, dell'ente esponenziale, del RC, del civilmente obbligato alla sanzione pecuniaria - e quindi anche della Società - del testimone assistito ex artt. 197bis e 210 cpp; delle sessioni stragiudiziali: difensori delle parti nell'attività di conciliazione, arbitrato, ecc. **quotidianamente presente nella vera pratica (v. diverse professionalità)**

IL FORMATORE "ESTERNO" DELLA SCUOLA FORENSE

- **il formatore – docente**: professore universitario, avvocato, magistrato (giudicante o requirente; ordinario: penale, civile, minorile; amministrativo, militare, contabile, tributario); funzionario di cancelleria/segreteria e dell'ufficio notifiche ed esecuzioni; il dirigente/direttivo della p.a; l'ufficiale di P.S., di P.G., di P.T., ecc.:

- **il formatore – tutor** (*nelle varie espressioni*),

- **il formatore – esercitatore**

- **il formatore – simulatore**

- **il formatore – facilitatore**

accessibili secondo il POF ed il PrOF **a prescindere dalla vera pratica.-**

LA FORMAZIONE DEL(L'AVVOCATO) FORMATORE (DOCENTE, TUTOR, ESERCITATORE, ECC.)